

Viene approvata la Legge regionale 11 novembre 1977 n. 66 “Nuove norme sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo Forestale Valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale”. La legge modifica i compiti e le funzioni del Corpo Forestale Valdostano, portandone l’organico a 120 unità, di cui 17 marescialli, 17 brigadieri e 86 guardie. Viene inoltre modificato l’assetto della carriera direttiva che prevede un Ispettore Forestale Capo dei Servizi forestali, a sua volta coadiuvato da 3 vice Ispettori. La legge, in sintonia con l’evoluzione dei tempi, denota una maggiore attenzione alla tutela ambientale, attribuendo al Corpo Forestale *“i compiti di polizia volti alla sorveglianza ed alla tutela su: ambiente naturale sotto tutti i suoi aspetti; qualunque attività suscettibile di nuocere all’integrità dell’ambiente naturale ed ai suoi equilibri ecologici; applicazione dei vincoli idrogeologici, forestali e altri, volti alla protezione della natura e dell’assetto del territorio; prevenzione e spegnimento degli incendi forestali; pascoli montani; corsi d’acqua naturali ed artificiali, al fine di evitare erosioni, esondazioni e dissesti; flora, fauna, caccia e pesca”*. Viene inoltre ulteriormente sancita la collaborazione del CFV con i Servizi forestali sulle tradizionali materie tecniche, incrementate dal rilievo dei dati climatici e nivologici, rilievo dei dati concernenti la portata dei corsi di acqua naturali, e dalle attività di protezione civile; inoltre prevede la collaborazione con la competente struttura in materia di tutela del paesaggio. Doveroso infine evidenziare che il Corpo Forestale subentra al Comitato regionale per la caccia ed al Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca, nella sorveglianza della caccia e della pesca, assorbendo 13 guardacaccia e 12 guardapesca nel proprio organico. La rinnovata sensibilità ambientale si manifesta inoltre nell’emanazione di diverse leggi regionali a tutela della natura, quali:

- Legge regionale 31 marzo 1977 n. 16 “Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore”, che disciplina la raccolta dei funghi e introduce norme per la regolamentazione della raccolta del genere *Helix* (lumaca con chiocciola), oltre ad introdurre il divieto di disperdere, distruggere o asportare nidi di formiche, nonché raccogliere uova e girini di tutte le specie di anfibi e vietare la cattura di tutte le specie del genere *Rana* L. (rana) e del genere *Astacus* (gambero). Tale legge sarà poi modificata dalla Legge regionale 10 gennaio 1985 n. 4;
- Legge regionale 31 marzo 1977 n. 17 “Protezione della flora alpina”, che introduce divieti o limitazioni di raccolta di tutte le specie di flora erbacea e arbustiva spontanea locale, nonché di muschi e licheni, la cui produzione e diffusione avviene per via naturale. Tale legge sarà in seguito modificata dalla Legge regionale 15 gennaio 1982 n° 2 “Modifiche agli allegati e divieto di abbruciamento canneti e cariceti”, la quale verrà poi abrogata e sostituita dalla Legge regionale 7 dicembre 2009 n° 45 “Disposizioni per la tutela e conservazione della flora alpina”, attualmente in vigore.

Presso la Stazione di Aymavilles, il 20 dicembre 1977 viene effettuato dal Corpo Forestale un sequestro amministrativo di oltre 21 kg di flora officinale (*Artemisia glacialis* – Genepy): il prodotto sequestrato viene venduto all’asta, al prezzo di 840.000 lire.

Risalgono a quest’anno i primi avvistamenti di cervi nella giurisdizione della Stazione Forestale di Etroubles. Si tratta di esemplari provenienti dal vicino cantone svizzero del Vallese, che in seguito formeranno, nei boschi compresi tra i comuni di Etroubles e Saint-Oyen, un nucleo di notevole rilevanza, dal quale verranno negli anni successivi prelevati dei capi destinati al ripopolamento del restante territorio regionale.